



COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG

Provincia di Trento

**DECRETO
DEL PRESIDENTE
DELLA COMUNITA' ROTALIANA-KÖNIGSBERG
n. 128 di data 04.12.2024**

OGGETTO: Adempimenti previsti dall'articolo 11-bis del decreto legislativo 118/2011 e ss.mm. secondo le modalità e criteri del "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" di cui all'Allegato 4/4. Determinazione del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e del perimetro di consolidamento per l'esercizio 2024 della Comunità Rotaliana - Königsberg

SFI/EG/eg

L'anno duemilaventiquattro addì 04 del mese di DICEMBRE alle ore 18.00, visti gli atti d'ufficio, il Presidente della Comunità Rotaliana-Königsberg sig. GIANLUCA TAIT,

EMANA

il decreto in oggetto.

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Sabrina Setti

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' ROTALIANA-KÖNIGSBERG

Premesso che:

- l'art 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, da ultimo modificato con il decreto legislativo del 10 agosto 2014 n. 126, prevede che gli enti locali redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato di cui all'Allegato 4/4 *"Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato"*;
- ai sensi dello stesso articolo il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato, dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti;
- ai sensi dell'art. 49 della legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 *"Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)"*, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo Decreto, di cui questa legge costituisce specificazione e integrazione anche in relazione all'ordinamento statutario della Provincia. Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del Decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge, ed in caso di proroga di questi termini da parte di disposizioni statali successive il posticipo di un anno si applica con riferimento ai termini come da ultimo prorogati. Inoltre, l'art. 49 citato individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia autonoma di Trento;
- il Decreto ministeriale 11 agosto 2017 ha modificato il principio contabile allegato 4/4 esplicitando le definizioni dei soggetti rientranti nel Gruppo Amministrazione Pubblica, rideterminando i parametri per la definizione dell'irrelevanza e prescrivendo, altresì, che tale aggiornamento trovi applicazione progressiva: in particolare, a livello nazionale, a decorrere dall'esercizio 2017 si registra un'estensione del novero di soggetti comunque rilevanti ai fini del consolidamento; a decorrere dal bilancio consolidato relativo all'esercizio 2018 si registra sia un'estensione delle società classificate come partecipate ai fini del consolidamento, sia una riduzione della soglia di irrilevanza e pertanto un'estensione del novero dei soggetti da consolidare. Tale modificazione a doppio step del principio contabile applicato 4/4 è entrata in vigore a livello provinciale con un anno di posticipo, ovvero in riferimento all'esercizio consolidato 2018 il primo step ed in riferimento all'esercizio consolidato 2019 il secondo step;
- il Decreto ministeriale 1° settembre 2021 ha modificato il principio contabile allegato 4/4 prevedendo che nel caso di applicazione del metodo di consolidamento integrale, in presenza di partecipazioni non totalitarie, la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico sia distinta da quella del gruppo, specificando inoltre che alle voci del patrimonio netto e al risultato dell'esercizio di ciascun ente o società controllati con partecipazioni non totalitarie si applichino le percentuali che identificano le quote di pertinenza di terzi, tenendo conto delle rettifiche di consolidamento;

Preso atto che tra le operazioni preliminari al consolidamento dei bilanci devono essere predisposti due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2 del principio contabile applicato Allegato 4/4, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Precisato che, a mente del paragrafo 2 del principio contabile applicato Allegato 4/4, la definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale" anche nei casi in cui non sia presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione.

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 3 del decreto legislativo 118/2011, ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II del Decreto.

Richiamato da ultimo il decreto del Presidente n. 138 del 13.12.2023 con la quale è stato determinato il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) ed il perimetro di consolidamento con riferimento all'esercizio 2023.

Rilevato che risulta necessario procedere entro la fine dell'esercizio corrente ad un aggiornamento del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e del perimetro di consolidamento per l'esercizio 2024, così come previsto dal principio contabile applicato Allegato 4/4 di cui al decreto legislativo n. 118/2011.

Considerato che, nello specifico, secondo le indicazioni previste nel paragrafo 2 del principio contabile allegato 4/4, costituiscono componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica:

1. gli organismi strumentali dell'Amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- 2.1 gli enti strumentali controllati dall'Amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1 del predetto Decreto, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si

manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;

- 2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2 del predetto Decreto, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al precedente punto 2;
3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;
- 3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017 (per la Provincia autonoma di Trento e per gli enti locali della stessa da intendersi 2016-2018), non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
- 3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2020, con riferimento all'esercizio 2019 (in Provincia di Trento) la definizione di società partecipata è estesa anche alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. Considerato inoltre che, a mente dell'art. 11-quater, comma 4 del decreto legislativo 118/2011, a decorrere dal bilancio consolidato riferito all'esercizio 2018 (2019 per la Provincia autonoma di Trento e per gli enti locali della stessa), sono considerate anche le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. L'articolo specifica altresì che per Società quotate si intendono le Società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

Dato atto altresì che gli enti e le società di cui ai punti precedenti devono essere distinti nelle tipologie corrispondenti alle missioni di bilancio armonizzato così come elencate nell'art 11-ter, comma 3 del decreto legislativo 118/2011.

Rilevato che l'art. 11-ter, comma 2 del decreto legislativo n. 118/2011 ed il principio contabile applicato Allegato 4/4 dispongono che, in mancanza dei presupposti volti a l'ente strumentale partecipato quale controllato dall'ente pubblico, debbono essere inclusi nel Gruppo Amministrazione Pubblica gli enti pubblici e privati e le aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione.

Ritenuto, in assenza di un criterio di tipo quantitativo necessario, al fine di individuare con maggiore determinatezza gli "enti strumentali partecipati", di esaminare ed eventualmente includere nel Gruppo Amministrazione Pubblica gli enti per i quali ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- nei quali la Comunità Rotaliana - Königsberg provveda alla nomina o designazione di propri rappresentanti negli organi decisionali, pur non sussistendo il requisito del "controllo";
- verso i quali la Comunità abbia acquisito la qualità di "socio fondatore";
- nei confronti dei quali la Comunità versi somme a titolo di contributo.

Dato atto altresì che gli Enti e le Società di cui ai punti precedenti devono essere distinti nelle tipologie corrispondenti alle missioni di bilancio armonizzato così come elencate nell'art 11 - ter, comma 3 del decreto legislativo 118/2011.

Rilevato che l'art. 11 - ter, comma 2 del decreto legislativo n. 118/2011 ed il principio contabile Allegato 4/4 dispongono che, in mancanza dei presupposti volti a qualificare l'Ente strumentale partecipato quale controllato dall'Ente pubblico, debbono essere inclusi nel Gruppo Amministrazione Pubblica gli Enti pubblici e privati e le Aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione.

Valutato, pertanto, di procedere alla ricognizione di Enti, Aziende e Società costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica, come definito dal decreto legislativo 118/2011, seguendo le indicazioni fornite dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato ed alla luce di quanto sopra esposto.

Atteso che per quanto concerne la Comunità Rotaliana - Königsberg non esistono Organismi strumentali e pertanto non viene redatto il rendiconto consolidato.

Rilevato che gli Enti strumentali controllati, gli Enti strumentali partecipati, le Società controllate e le Società partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica della Comunità Rotaliana - Königsberg sono individuati nell'Allegato n. 1 alla presente.

Dato atto che, rispetto alla situazione riferita all'esercizio 2023, non si riscontrano variazioni nella definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica.

Preso atto che diviene necessario procedere anche all'individuazione degli Enti e delle Società compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica che sono da includere nel perimetro di consolidamento.

Considerato che il paragrafo 3.1 del citato principio contabile applicato del bilancio consolidato statuisce che gli Enti e le Società del Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere inseriti nel perimetro di consolidamento nei casi di irrilevanza, ovvero quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Rilevato che, a mente dello stesso paragrafo del principio contabile, sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano una incidenza inferiore al 3 per cento per ciascuno dei seguenti parametri:

- totale dell'attivo;
- patrimonio netto;
- totale dei ricavi caratteristici.

Inoltre, la valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo Ente o Società, sia all'insieme degli Enti e delle Società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli Enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Atteso inoltre che sono considerati comunque rilevanti gli Enti e le Società totalmente partecipati dalla capogruppo, le Società in house e gli Enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del Gruppo a prescindere dalla quota di partecipazione. Inoltre, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerati irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazioni inferiori all'1 per cento del capitale della Società partecipata.

Dato atto che, attualmente, i valori della Comunità Rotaliana - Königsberg da prendere a riferimento per la redazione del bilancio consolidato 2024 sono quelli riferiti all'esercizio 2023 desunti dal rendiconto 2023 approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci 30 aprile 2024 n. 5 e di seguito riportati:

Parametri	Valori della Comunità Rotaliana - Königsberg in euro	Soglia di rilevanza 10% in euro	Soglia di rilevanza 3% in euro
	2023	2023	2023
Attivo patrimoniale	15.698.634,37	1.569.863,44	470.959,03
Patrimonio netto	8.776.556,68	877.655,67	263.296,70
Ricavi caratteristici	13.676.295,47	1.367.629,55	410.288,86

Rilevato altresì che le Società di cui all'Allegato n. 1, rientranti nel Gruppo Amministrazione Pubblica, presentano al 31.12.2023 i valori contabili esposti nell'Allegato n. 2 al presente.

Dato atto pertanto che, tra gli Enti strumentali e le Società del Gruppo Amministrazione Pubblica, i soggetti che devono essere ricompresi nel perimetro di consolidamento relativo all'esercizio 2024, in quanto rilevanti, sono:

- Trentino Riscossioni S.p.a.;
- Trentino Digitale S.p.a.;
- Consorzio dei Comuni Trentini Società cooperativa.

Atteso che, ai sensi del principio contabile applicato Allegato 4/4, in presenza di gruppi di Società che redigono il bilancio consolidato e rientranti nell'area di consolidamento della Comunità, oggetto del consolidamento è il bilancio consolidato del gruppo.

Atteso altresì che il citato principio prevede al suo paragrafo 4.4 che i bilanci della capogruppo e dei componenti del Gruppo siano consolidati con il metodo integrale con riferimento ai bilanci degli Enti strumentali controllati e delle Società controllate e con il metodo proporzionale, con riferimento alle Società e agli Enti strumentali partecipati.

Atteso peraltro che ai sensi della deliberazione della Corte dei conti sezione Autonomie 18/2019 il metodo di consolidamento proporzionale si applica anche agli Enti soggetti a controllo congiunto.

Considerato inoltre che a norma del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4/4 l'Amministrazione pubblica capogruppo impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato e che tali direttive riguardano:

- le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato nel rispetto dei termini enunciati dal principio stesso;
- le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato secondo quanto dispone il principio stesso;
- le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel principio applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4), se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli Enti del Gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo è tenuta a predisporre e trasmettere ai propri Enti strumentali e Società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica;
- l'invito ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale dei componenti del Gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In questo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo.

Rilevato che dei contenuti del presente decreto è stato informato il Revisore dei Conti.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci 21.12.2023 n. 21 con la quale è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalla Comunità Rotaliana - Königsberg ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1 della legge provinciale 10 febbraio 2005 n. 1 e dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Ritenuto di dichiarare, in considerazione di procedere agli adempimenti conseguenti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2.

Vista la proposta di provvedimento come predisposta sulla base degli indirizzi che sono precedentemente stati condivisi da questo Organo e dal Comitato Esecutivo in data 04.12.2024 e che, previa opportuna verifica, viene ritenuta essere meritevole di approvazione, come di seguito specificata.

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Sindaci n. 12 dd. 24.09.2024, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- la delibera del Consiglio dei Sindaci n. 20 dd. 21.12.2023 immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026 con i relativi allegati;
- il decreto del Presidente della Comunità n. 154 dd. 27.12.2023 immediatamente esecutivo, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2026 parte finanziaria;

Preso atto che con decreto del Presidente n. 141 di data 13 dicembre 2023 è stato individuato il personale a cui attribuire la posizione organizzativa per l'anno 2024.

Preso atto dei decreti di nomina del Presidente dei Responsabili di Servizio e del Vicesegretario della Comunità Rotaliana Königsberg, rispettivamente n. 1 dd. 16.01.2024, n.6 dd. 02.10.2024 e n. 2 dd. 22.01.2024;

Atteso che ai sensi del decreto del Presidente della Comunità n. 30 dd. 06.03.2024 è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2024 – 2026 della Comunità Rotaliana Königsberg;

Visti:

- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale del 3 maggio 2018, n. 2;
- la L.P. n. 18/2015 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al DLgs. 118/2011 e ss.mm. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L n.42/2009)
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.;
- la deliberazione dell'Assemblea n. 31 del 16.11.2011 immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il modello organizzativo della Comunità ed individuati gli atti di competenza della Giunta della Comunità e di quelli gestionali propri del Segretario Generale e dei Responsabili di Servizio;
- lo Statuto della Comunità Rotaliana-Königsberg;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio di Comunità n. 11 di data 21 maggio 2018 e ss.mm.;

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Rotaliana-Königsberg.

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di decreto, si esprime, ai sensi degli art. 185 e 187 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige”, parere favorevole in ordine ai riflessi del medesimo sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Firmato: Il Responsabile del Servizio Finanziario – dott.ssa Evelyn Giovannini

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di decreto, si esprime, ai sensi degli art. 185 e 187 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige”, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del medesimo.

Firmato: il Responsabile del Servizio Finanziario - dott.ssa Evelyn Giovannini

DECRETA

1. **di approvare**, per quanto esposto in premessa, l'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che forma parte integrante ed essenziale del decreto e che contiene l'elenco delle Società che, in applicazione dei principi di cui all'Allegato 4/4 del decreto legislativo 118/2011, compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica della Comunità Rotaliana - Königsberg riferito all'esercizio 2024;
2. **di approvare**, per quanto espresso in premessa, l'Allegato n. 2, nel quale si richiama la presente, che forma parte integrante ed essenziale del decreto, ed ai sensi del quale risultano inserite nel perimetro di consolidamento della Comunità Rotaliana - Königsberg relativo all'esercizio 2024 le Società Trentino Riscossioni S.p.a., Trentino Digitale S.p.a. e il Consorzio dei Comuni Trentini Società cooperativa;
3. **di dare atto che** gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio;
4. **di trasmettere** il presente decreto alle Società incluse nel Gruppo Amministrazione Pubblica;

5. **di comunicare** agli enti/società elencati del presente dispositivo l'inclusione nel Gruppo Amministrazione Pubblica e nel perimetro di consolidamento per l'esercizio 2024 della Comunità Rotaliana - Königsberg;
6. **di incaricare** gli Uffici competenti ad impartire alle Società attualmente comprese nel perimetro di consolidamento le direttive e le linee guida necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;
7. **di trasmettere** il presente decreto al Revisore dei conti;
8. **di dichiarare** il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 per le motivazioni espresse in premessa;
9. **di dare atto che** contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 il presente decreto, dichiarato immediatamente esecutivo, è pubblicato all'albo telematico, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 06.12.2024 al 16.12.2024).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA'
ROTAIANA-KÖNIGSBERG
Gianluca Tait

f.to digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Sabrina Setti

f.to digitalmente